

Le richieste di Marco Bussetti a Giovanni Tria a copertura di turnover e posti vacanti

Scuola, 57 mila nuovi assunti

Il 59% di posti al Nord, il 18% al Centro, il 22% al Sud

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Il Nord fa il pienone di assunzioni nella scuola. Delle 57.322 immissioni in ruolo di insegnanti che si faranno per il prossimo settembre, il 59% andrà a coprire i posti vuoti in organico delle regioni del Nord, in particolare Lombardia e Veneto. Il 18% andrà alle regioni centrali, il restante 22% a quelle del Sud. Secondo quanto risulta a *Italia Oggi*, questa è la ripartizione messa a punto dai tecnici del ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, in attesa che l'Economia firmi il decreto di autorizzazione ad assumere. A quel punto i tempi per procedere saranno stretti e gli uffici regionali dovranno concludere le assegnazioni alle sedi entro fine agosto. Non più, come prevedeva una iniziale nota operativa, entro il 6 di agosto, scadenza considerata a rischio da molte direzioni regionali.

Ieri si è tenuta una nuova informativa ai sindacati, e i vertici ministeriali hanno confermato che il contingente

complessivo richiesto all'Economia è di 57.322 docenti e di 9.339 Ata, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Assunzioni fatte a fronte del turnover e a copertura di posti vacanti in organico. In particolare al Nord, dove gli organici si sono ulteriormente sguarniti sia per la carenza di candidati sia per le operazioni di mobilità che hanno consentito a migliaia di docenti di ritornare nelle regioni di origine al Sud.

Delle 57.322 nomine in ruolo di insegnanti, 13.320 saranno di docenti di sostegno. Alla scuola dell'infanzia andranno circa 5mila maestri, di cui 1.140 sul sostegno; nella primaria oltre 12.400 di cui quasi 4.400 sul sostegno. Alle medie ci saranno 21mila nuovi docenti stabili, di cui 6140 sul sostegno. E poi le superiori, che portano a casa



Marco Bussetti

quasi 18.950 prof, 1.650 per il sostegno agli alunni disabili.

Il 50% dei posti per ogni profilo sarà coperto attingendo alle graduatorie del concorso, l'altro 50% dalle Gae, le graduatorie a esaurimento.

Nella nuova nota operativa

del Miur agli uffici, dovrà essere chiarito che anche i docenti già di ruolo potranno accettare una proposta di assunzione da diversa graduatoria, anche per lo stesso tipo di insegnamento. Si tratta di una assunzione con clausola risolutiva, visto che i prof in questione hanno contestato di non poter partecipare alle nuove immissioni perché già di ruolo (possibilità utilizzata in passato con funzioni di mobilità per addiventare alla scelta di una sede più confortevole) e nel caso di esito negativo del contenzioso si prevede il ricollocamento nel ruolo di provenienza. La nota inoltre chiarirà che le assunzioni da Fit, il nuovo percorso delineato dalla riforma Renzi, avverranno prima di quelle da graduatorie a esaurimen-

to (Gae). Una tempistica che dovrebbe consentire ai primi di essere agevolati nella scelta della sede. In risposta ai rilievi critici sollevati dai sindacati, il Miur chiarirà che i diplomati magistrali inseriti in Gae con riserva (e su cui alla camera è pendente un emendamento di maggioranza per la regolarizzazione), se in posizione utile, potranno ottenere l'immissione con la clausola risolutiva da applicare al momento della pubblicazione delle sentenze di merito. Stesso principio vale per coloro che sono in posizione utile per l'assunzione a tempo determinato. Confermato inoltre che l'assegnazione della scuola di servizio ai nuovi assunti avverrà contestualmente all'atto dell'assunzione, così come previsto dall'art. 5 del contratto integrativo sottoscritto il 26 giugno scorso, relativo ai passaggi da ambito a scuola, che ha cancellato il ricorso alla procedura della chiamata diretta.

© Riproduzione riservata

Ordinanza della Cassazione

Tfr pignorabile anche nella Pa

DI MICHELE DAMIANI

Il trattamento di fine rapporto può essere pignorato tanto ad un dipendente privato che ad un pubblico, stante «la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del Tfr». A stabilirlo la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con l'ordinanza n. 19708 depositata ieri.

La Cassazione ha ribaltato il giudizio espresso dalla Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento, affermando «la non assoggettabilità a pignoramento di somme non ancora esigibili». Secondo i giudici del Palazzaccio: «Il Tfr costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro... Poiché i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità, ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità» della somma. Sulla base di queste affermazioni, l'ordinanza afferma che «in relazione ai lavoratori dipendenti del settore

privato, la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici». Infatti «l'originario regime di impignorabilità del trattamento di fine servizio è stato dichiarato costituzionalmente legittimo» da precedenti sentenze della stessa Corte. Quindi «le quote accantonate del Tfr, tanto che siano trattenute presso l'azienda quanto che siano versate al fondo di tesoreria dell'Inps o conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili. Tale principio», continua l'ordinanza, «valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio».

Spiegato ciò, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari.

AGLI ESERCENTI

Il comune può vietare le tende

DI STEFANO MANZELLI

Il comune può vietare ad una gelateria di installare una tenda solare retrattile troppo ingombrante. Specialmente se l'esercizio commerciale è posizionato in prossimità di un incrocio stretto e molto trafficato. Lo ha chiarito il Tar Toscana, sez. II, con la sentenza n. 1074 del 25 luglio 2018. Un esercente ha richiesto al comune l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con una tenda solare retrattile da posizionare sulla vetrina della gelateria. Contro il conseguente diniego l'interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. Il sopralluogo della polizia municipale ha evidenziato che la proiezione della tenda andrebbe ad interferire con l'incrocio stradale creando pericolo per i pedoni e gli utenti stradali. In pratica già lo spazio per la circolazione è molto ridotto in prossimità dell'esercizio commerciale. Con il posizionamento della tenda solare avremmo ulteriori criticità rappresentate anche dai clienti indotti a stazionare in prossimità dell'incrocio, degustando il gelato. Quindi ha fatto bene il comune a negare l'autorizzazione.

L'istanza sarebbe riservata a Equitalia

Il fallimento non è per tutti

DI SERGIO TROVATO

Solo l'agente della riscossione che riscuote a mezzo ruolo per conto dell'Agenzia delle entrate può presentare istanza di fallimento del debitore esecutato. L'articolo 87 del dpr 602/1973 è una norma speciale, la quale impedisce che altri concessionari della riscossione possano presentare istanza di fallimento o domande di insinuazione al passivo fallimentare per conto dei comuni o di altri enti impositori. Lo ha affermato il tribunale di Bari, con un decreto emanato il 23 luglio scorso.

Secondo il tribunale, il sostituto processuale deve essere «un concessionario della «Agenzia delle entrate» (e non di qualsiasi altro ente impositore) e che, per conseguenza, si tratti di un credito erariale (e non di qualunque altro credito tributario)».

Al riguardo, si ritiene che il decreto del tribunale di Bari sia del tutto privo di fondamento giuridico, laddove esclude la legittimazione dei concessionari privati a proporre istanza di fallimento del debitore. In realtà, la norma alla quale possono fare riferimento sia i comuni che i concessionari, per

la proposizione dell'istanza di fallimento, è proprio l'articolo 87 del dpr 602/1973. La disposizione de qua, infatti, disciplina il ricorso per la dichiarazione di fallimento e la domanda di ammissione al passivo. Il concessionario, ex lege, può per conto dell'ente creditore presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento. Tutte le disposizioni contenute nel citato dpr 602 fanno riferimento solo agli agenti della riscossione, ma è pacifico che le stesse previsioni si rivolgano anche a soggetti diversi. Non solo per analogia, perché di fatto l'ingiunzione è uno strumento che ha la medesima funzione della cartella di pagamento, bensì perché c'è uno specifico richiamo normativo, contenuto nell'articolo 7 del decreto legge 70/2011, che consente ai concessionari diversi da Equitalia di esperire tutte le azioni esecutive disciplinate dal titolo II del sopra indicato decreto. E l'articolo 87 è inserito nell'ambito del titolo II.

Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi